



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Allegato A)

Regolamento sui criteri applicativi dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

**Delib.Assemblea n.2 del
30 giugno 2016**



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

SOMMARIO

CAPO I - PREMESSA	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Campo di applicazione	4
CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	5
Art. 3 - D.S.U. – I.S.E.E. – I.S.E.....	5
Art.4 - Composizione della DSU	6
Art. 5 - Nucleo familiare	6
Art.6 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR).....	7
Art. 7 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).....	10
Art.8 - Scala di equivalenza	12
Art. 9 - Prestazioni sociali agevolate	13
Art. 10 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria	14
Art.11 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni	15
Art. 12 - ISEE corrente	15
CAPO III - PROCEDIMENTI	17
Art. 13 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità	17
Art. 14 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici.....	18
Art. 15 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione	18
CAPO IV – CRITERI APPLICATIVI DELL'ISEE AL CALCOLO DELLE COMPARTECIPAZIONI	19
Art.16 – Modalità di compartecipazione	19



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Art.17 - Assistenza domiciliare diretta	20
Art.18 - Assistenza domiciliare indiretta	20
Art.19 - Servizi semi-residenziali	21
Art.20 - Servizi residenziali	22
Art.21 - Interventi di sostegno economico per disagio socio-economico	22
Art.22 - Interventi di sostegno economico rivolti alla non autosufficienza.....	23
CAPO V - BANCA DATI E CONTROLLI	24
Art. 23 - Banca dati prestazioni sociali agevolate	24
Art.24 - Controlli a carico dell'Ente erogatore	24
Art. 25 - Norme transitorie e finali.....	25

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

CAPO I - PREMESSA

Art. 1-Oggetto

1. Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni erogate dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa in virtù della convenzione con la Società della Salute Alta Val D'Elsa approvata con Delibera Assemblea dei Soci n. 3 del 26.03.2015.
2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87 e la Legge n.89 del 26/05/2016.
3. Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie, che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni per le quali è prevista una tariffa a carico dell'utente beneficiario, per le quali lo stesso richiede una prestazione agevolata e per le prestazioni che consistono in un intervento economico.
2. Le prestazioni assoggettate all'Isee di cui al comma 1 sono quelle individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, agli artt. 16 e seguenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione, per la valutazione della situazione economica di coloro che richiedono "prestazioni sociali agevolate" ossia prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
4. In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, la SdS prevede, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti a determinare la condizione oggettiva di bisogno del richiedente.

5. Resta salva la facoltà dell'assistito di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica. In tal caso gli sarà richiesta la corresponsione della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme delle prestazioni erogate. In ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% della tariffa della prestazione al netto dei LEA, dove previsti. Nel caso di erogazione di prestazione economica, la presentazione dell'Isce costituisce elemento essenziale per l'accesso alla prestazione.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3–D.S.U. – I.S.E.E. – I.S.E.

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 5, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 5, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
6. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 6, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 7.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Art.4 - Composizione della DSU

La DSU è composta da:

- a) un modello base relativo al nucleo familiare;
- b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
- c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive per:
 - I. prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - II. prestazioni sociali rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
- e) moduli integrativi, per i redditi non autocertificati che risultano difformi da quelli acquisiti dal sistema o non pervenuti entro 15 giorni e i redditi non acquisiti dal sistema in caso di esonero della dichiarazione dei redditi.

Art. 5 -Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto, ai fini del calcolo, nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del calcolo nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L 162/2014;

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt 6 e 12 del D. L. 132/2014, convertito in L 162/2014 ;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art.6 - Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigieriferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sonoriferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU. La valutazione del reddito dovrà tener conto della legge n.89 del 28/05/2016.

2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) sono esclusi dal reddito disponibile (in caso di presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità o non autosufficiente) i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF art. 2 sexies L. n.89 del 26/05/2016;
- g) I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile. Gli enti erogatori di tali trattamenti, ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'isee l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'isee medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- h) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n°201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'art. 19 del decreto-

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n°214, non indicati nel reddito complessivo IRPEF, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 7 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986;

- i) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- j) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, per le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

- 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
- nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
 - in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c), d), del DPCM 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del predetto decreto n° 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente;
 - nel caso in cui facciano parte del nucleo persone non autosufficienti, per ciascuna di esse possono essere sottratte le spese per assistenza personale dalla somma dei redditi, anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita, a richiesta, idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
 - nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, può essere sottratto l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;

Art. 7 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

- L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
- Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
- b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie.

5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art.8 - Scala di equivalenza

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 5, del presente regolamento, sono i seguenti:

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,5 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente;
- b) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- c) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- d) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).

4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 9 - Prestazioni sociali agevolate

Per prestazioni sociali agevolate si intendono, ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013, art.1, c.1, lett.e), "le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti”.

Art. 10 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

1. Per prestazioni socio-sanitarie si intendono, ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013,art.1, c.1, lett.f):
“le prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi”.

2. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario.

3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo :
 - a. non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - b. la retta per il ricovero residenziale non può essere sottratta nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l’ISEE servire proprio a determinare l’importo della retta.
 - c. si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest’ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - d. la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - e. quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, secondo le modalità stabilite con l’articolo 13 ;

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

- f. le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

4. Nel caso specifico in cui l'utente non abbia i redditi effettivi per pagare la retta, in quanto la quota a suo carico deriva da patrimonio immobiliare e tale immobile non sia adibito ad abitazione principale dell'eventuale coniuge, l'Ente erogatore potrà procedere ad accordi con i beneficiari per far attivare forme di garanzia reale (ipoteca volontaria) o personale (fidejussione bancaria), di locazione e/o utilizzazione per finalità sociali, fermo restando che il ricavato rimarrà vincolato al pagamento della retta.

Art.11 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricada una delle seguenti casistiche:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti provata e accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

2. Nei casi di cui al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva relativa alla quota parte, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente non coniugato con l'altro genitore, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 12 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:

- a) **RISOLUZIONE:** lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) **MANCATO RINNOVO:** lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) **CESSATA ATTIVITA':** lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.

3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:

- a) redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
- b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
- c) altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui ai commi 3 e 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

6. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 5.

7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui ai comma 3 e 4.

8. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 13 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività espletata da parte del Servizio sociale delle seguenti fattispecie:

- a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 3 comma 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
- b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art.6 comma 3 lettera b) per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art.8 comma 3 per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza all'Ente erogatore, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio. Il responsabile apicale competente in materia di servizi sociali, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria effettuata dal servizio sociale professionale, certifica l'eventuale stato di abbandono. Nell'ambito di tale procedimento, il servizio sociale professionale, se lo ritiene opportuno, potrà avvalersi di altri uffici della P.A. anche con funzioni di pubblica sicurezza. L'accertamento di situazioni di fatto diverse da quelle dichiarate deve avere riscontri documentali che comprovino la diversa determinazione dell'indicatore.

3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede all'Ente erogatore l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici è tenuto a produrre idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione. Il responsabile apicale competente in materia di servizi sociali, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria effettuata dal servizio sociale professionale, certifica l'eventuale stato di abbandono. Nell'ambito di tale procedimento, il servizio sociale professionale, se lo ritiene opportuno, potrà avvalersi di altri uffici della P.A. anche con funzioni di pubblica sicurezza. L'accertamento di situazioni di fatto diverse da quelle dichiarate

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

deve avere riscontri documentali che comprovino la diversa determinazione dell'indicatore.

4. Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 14 - Accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti intermini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento economico ad integrazione del reddito percepito. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.p.c.m. n. 159/13, qualora il nucleo familiare che richiede l'intervento economico ne abbia percepito uno o più di uno nell'anno precedente la presentazione della DSU ISEE, l'Ente erogatore, al fine di accertare il requisito economico per il mantenimento di detto intervento economico, provvederà a sottrarre dal valore ISEE indicato nella relativa attestazione l'importo complessivo degli interventi economici percepiti. Tale sottrazione avverrà sino a concorrenza dell'importo degli interventi economici dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, così come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera f), del d.p.c.m. n. 159/13.

Art. 15 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni in corso di erogazione.

2. Gli Enti erogatori possono stabilire, per le prestazioni da essi erogate, la decorrenza degli effetti delle nuove DSU.

3. Qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla presentazione.

4. L'Ente erogatore può richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazioni del nucleo familiare e/o economiche di cui viene a conoscenza. Gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla data in cui il cittadino riceve la richiesta. Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della richiesta senza che il cittadino abbia presentato la nuova DSU, l'Ente interromperà l'agevolazione precedentemente concessa. Gli effetti della nuova DSU decorrono dal mese successivo alla presentazione.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

5. Per i servizi che prevedono l'erogazione di prestazioni in base ad un progetto, gli effetti dell'attestazione ISEE presentata avranno durata per l'intero periodo del progetto e comunque per un massimo di 12 mesi. Per i servizi che prevedono l'erogazione di prestazioni residenziali a ciclo continuativo, gli effetti della nuova DSU avranno decorrenza dal 1 aprile di ogni anno.

6. Qualora il cittadino non rispetti la scadenza fissata per la presentazione della DSU, l'Ente erogatore procederà:

- a) ad interrompere l'agevolazione precedentemente concessa applicando la quota massima;
- b) ad applicare la quota massima dalla data di prima attivazione del servizio fino a tutto il mese in cui viene presentata la DSU

7. Qualora, al momento dell'ingresso presso una struttura, la persona assistita non fosse in grado di provvedere autonomamente a produrre le dichiarazioni necessarie, l'Ente erogatore riconosce una agevolazione pari al 50% della quota sociale. L'intervento si configura come anticipazione e sarà soggetta a conguaglio una volta nominato il soggetto chiamato ad esercitare la tutela giuridica dell'assistito e, conseguentemente, è stata determinata la compartecipazione a suo carico. A tal fine il soggetto chiamato ad esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare la documentazione prevista entro max 45 giorni dalla data della nomina, pena l'imputazione della quota massima prevista con decorrenza dalla data di ingresso nella struttura.

CAPO IV – CRITERI APPLICATIVI DELL'ISEE AL CALCOLO DELLE COMPARTICIPAZIONI AI SERVIZI

Art.16 – Modalità di compartecipazione

1. Le modalità di compartecipazione, per la fruizione dei servizi sono le seguenti:

- a) assenza di compartecipazione;
- b) compartecipazione su base "forfettaria";
- c) compartecipazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente, sempre che l'utente faccia domanda di prestazione agevolata.

2. Per i servizi di cui alle precedenti lettere a), b), al soggetto richiedente non verrà richiesta la presentazione di alcun indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E). La tipologia dei servizi e la quota forfettaria prevista sono stabiliti annualmente dall'Assemblea dei Soci della SdS.

3. Per le prestazioni di cui alla lettera c) è prevista una tariffa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci della SdS.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

La tariffa può prevedere una quota fissa non agevolabile e una quota che può essere agevolata qualora il cittadino faccia domanda di prestazione sociale agevolata.

La tariffa agevolata viene calcolata sulla base dell'ISEE presentato dal cittadino e calcolato (in base alla tipologia di servizio richiesto) ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i.

La soglia minima di reddito ISEE per accedere all'agevolazione/servizio e la soglia massima oltre la quale non sarà riconosciuta alcuna agevolazione/servizio, sono determinate dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

Art.17 - Assistenza domiciliare diretta

1. Per il servizio di assistenza domiciliare erogato in forma diretta è prevista una compartecipazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente (I.S.E.E.).

2. La soglia minima di reddito ISEE per accedere alla agevolazione e la soglia massima oltre la quale non sarà riconosciuta alcuna agevolazione, sono determinate dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

3. La misura della compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione il reddito ISEE scaturito dall'ISEE standard od ordinario di cui alla circolare INPS n.171 del 18/12/2014. Nel caso in cui l'assistenza domiciliare è assicurata nell'ambito di percorsi assistenziali di natura socio-sanitaria, stabiliti all'interno di specifico organismo di valutazione multidisciplinare (GOM/UVM), il richiedente deve presentare l'ISEE socio-sanitario avvalendosi quindi della facoltà di presentare l'ISEE ristretto ai sensi dell'art.6, c.2, DPCM n.159/2013 e s.m.i.

4. Ai fini della determinazione della misura della compartecipazione potranno essere presi in considerazione ulteriori criteri che saranno individuati dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

Art.18 - Assistenza domiciliare indiretta

1. La prestazione consiste in un intervento economico o in un titolo per l'acquisto di servizi domiciliari presso soggetti accreditati (voucher), a sostegno della domiciliarità e delle funzioni assistenziali della famiglia. La prestazione è per sua natura agevolata e pertanto la presentazione dell'ISEE costituisce elemento vincolante per l'accesso alla prestazione stessa.

2. Sarà preso in considerazione l'ISEE standard od ordinario di cui alla circolare INPS n.171 del 18/12/2014. Nel caso in cui l'intervento è assicurato nell'ambito di percorsi assistenziali di natura

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

socio-sanitaria, stabiliti all'interno di specifico organismo di valutazione multidisciplinare (GOM/UVM), il richiedente deve presentare l'ISEE socio-sanitario avvalendosi quindi della facoltà di presentare l'ISEE ristretto ai sensi dell'art.6, c.2, DPCM n.159/2013 e s.m.i.

3. La soglia massima di reddito ISEE oltre la quale non si ha diritto ad accedere all'intervento è stabilita nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.

4. Il contributo o voucher sarà erogato al netto di eventuali altri emolumenti percepiti dal richiedente e non compresi nella valutazione ISEE.

Si terrà conto inoltre dell'isogravità/livello di disabilità del beneficiario dell'intervento e della sua situazione socio-familiare, secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.

Art.19 - Servizi semi-residenziali

1. Per i servizi semi-residenziali è prevista una tariffa suddivisa in una quota fissa non agevolata ed una quota variabile soggetta ad agevolazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente (I.S.E.E.).

2. La soglia minima di reddito ISEE per accedere alla agevolazione sulla quota variabile e la soglia massima oltre la quale non sarà riconosciuta alcuna agevolazione, sono determinate dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

3. La misura della compartecipazione sarà determinata prendendo in considerazione il reddito ISEE risultante dall'ISEE standard od ordinario di cui alla circolare INPS n.171 del 18/12/2014. Nel caso in cui l'intervento è assicurato nell'ambito di percorsi assistenziali di natura socio-sanitaria, stabiliti all'interno di specifico organismo di valutazione multidisciplinare (GOM/UVM), il richiedente deve presentare l'ISEE socio-sanitario avvalendosi quindi della facoltà di presentare l'ISEE ristretto ai sensi dell'art.6, c.2, DPCM n.159/2013 e s.m.i.

3. Ai fini della determinazione della misura della compartecipazione potranno essere presi in considerazione ulteriori criteri che saranno individuati dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

Art.20 - Servizi residenziali

1. Per i servizi residenziali è prevista una tariffa stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci della SdS che può essere soggetta ad agevolazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente (I.S.E.E.).
2. La soglia massima oltre la quale non sarà riconosciuta alcuna agevolazione è determinata dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.
3. La misura della compartecipazione relativa a servizi residenziali temporanei ossia erogati per un periodo massimo di 60 giorni annui, anche non continuativi, sarà determinata prendendo in considerazione il reddito risultante dall'attestazione ISEE per "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria". Il beneficiario ha quindi la facoltà di presentare l'ISEE ristretto ai sensi dell'art.6, c.2, DPCM n.159/2013.
4. Il beneficiario di servizi residenziali definitivi dovrà presentare l'apposito modello ISEE per le "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo" di cui all'art.6, c.3, D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
5. Ai fini della determinazione della misura della compartecipazione potranno essere presi in considerazione ulteriori criteri che saranno individuati dall'Assemblea dei soci della SdS nelle "Disposizioni attuative" annuali.

Art.21 - Interventi di sostegno economico per disagio socio-economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono per propria natura prestazione agevolata e pertanto la presentazione dell'ISEE costituisce elemento vincolante per l'accesso alla prestazione stessa.
2. Gli interventi di sostegno economico possono essere erogati a singoli o a nuclei familiari che si trovino in condizione di disagio socio-economico valutato a partire dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il modello ISEE che deve essere presentato è quello standard od ordinario di cui alla circolare INPS n.171 del 18/12/2014.
4. La soglia massima di reddito ISEE oltre la quale non si ha diritto ad accedere all'intervento è stabilita nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

5. La soglia di accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte del servizio sociale professionale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto di aiuto personalizzato e finalizzato.
6. Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali documentati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.
7. Oltre all'ISEE saranno valutati altri elementi, secondo le modalità indicate nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.
8. Nel caso in cui il contributo richiesto sia a favore del minorenne deve essere presentato l'ISEE per "prestazioni agevolate rivolte a minorenni "di cui all'art.7 del DPCM n.159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art.22 - Interventi di sostegno economico rivolti alla non autosufficienza

1. Si tratta di interventi economici a sostegno della domiciliarità e delle funzioni assistenziali della famiglia nell'ambito di progetti specifici, predisposti e verificati dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) al fine di prevenire, ritardare, evitare l'istituzionalizzazione. Si possono equiparare a prestazioni di assistenza domiciliare indiretta, di cui al precedente art.17.
2. Gli interventi di sostegno economico sono per propria natura prestazione agevolata e pertanto la presentazione dell'ISEE costituisce elemento vincolante per l'accesso alla prestazione stessa.
3. Il richiedente deve presentare l'ISEE per "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" avvalendosi quindi della facoltà di presentare l'ISEE ristretto ai sensi dell'art.6, c.2, DPCM n.159/2013.
4. La soglia massima di reddito ISEE oltre la quale non si ha diritto ad accedere all'intervento è stabilita nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.
5. La soglia di accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte dell'U.VM., di un progetto di aiuto personalizzato e finalizzato sottoscritto dal cittadino.
6. Oltre all'ISEE saranno valutati ulteriori elementi quali l'isogravità/livello di disabilità, la solidità della rete familiare e quant'altro stabilito nelle "Disposizioni attuative" annuali approvate dall'Assemblea dei soci SdS.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

7. I criteri, le modalità e le procedure individuate al fine della gestione sperimentale dell'erogazione degli interventi economici di cui trattasi sono elaborati nel rispetto della normativa specifica e degli indirizzi emanati dalla Regione Toscana.

CAPO V - BANCA DATI E CONTROLLI

Art. 23 - Banca dati prestazioni sociali agevolate

1. La banca dati delle prestazioni sociali agevolate consente agli enti erogatori di tali prestazioni, di alimentare e consultare l'archivio amministrativo, gestito dall'INPS, per la raccolta, conservazione e gestione dei dati relativi ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate erogate.

2. Secondo quanto previsto dal Decreto direttoriale n.8 del 10.04.2015, il servizio consente agli operatori abilitati degli enti erogatori di:
-inserire e trasmettere i dati relativi alle prestazioni sociali agevolate e ai beneficiari
-verificare e cancellare i dati inseriti.

3. Inoltre il servizio consente di consultare con le funzioni Ricerca puntuale e Statistiche i dati delle prestazioni erogate e dei beneficiari, secondo le linee guida contenute nel Decreto direttoriale n.8 del 10.04.2015.

Art.24- Controlli a carico dell'Ente erogatore

1. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dagli altri soggetti di cui all'art.11 del D.P.C.M. n.159/2013, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'art.10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso nonché i controlli di cui all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

2. Il controllo da parte degli enti erogatori avverrà mediante estrazione casuale di almeno il 10% dei beneficiari e, comunque, in tutti i casi in cui sussistano dubbi rispetto alla veridicità o alla contraddittorietà tra quanto dichiarato e quanto direttamente accertato dai servizi.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.7 di Siena)

3. Con l'attivazione del procedimento di controllo viene garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare, in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare la contraddittorietà rilevata fra i dati dichiarati in via sostitutiva nella D.S.U. e quanto acquisito dalle banche dati in disponibilità dell'Amministrazione.

4. Qualora dal controllo emergano dichiarazioni mendaci e/o documenti falsi, fatta salva la comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e s.m.i., si procederà al rigetto dell'istanza o, qualora il beneficio fosse già stato concesso, al recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali oltre alla segnalazione all'INPS e alla Procura della Repubblica.

5. Qualora dal controllo emergano irregolarità o imprecisioni meramente formali si procederà ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine di quindici giorni. Il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione dell'istanza.

Art. 25 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 luglio 2016.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.
4. Nelle more dell'approvazione delle nuove "Disposizioni attuative" ai sensi dell'art.15 del Regolamento d'accesso ai servizi della SdS, si applicano le "Disposizioni attuative" vigenti alla data di entrata in vigore del presente atto.